

VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 6 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di giugno, alle ore 10,55, si è riunita la Giunta camerale, presso la sede di Siracusa, convocata dal Presidente, con note prott. nn. 18308/U e 18309/U del 31 maggio 2018 e successiva integrazione prott. n. 18690/U e 18691/U del 4 giugno 2018, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

- Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio
3. Gambuzza Sandro Agricoltura
4. Marchese Michele Artigianato
5. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Guastella Salvatore Politino Salvatore e Scaccia Fabio.

ASSENTE il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Deliberazione n. 56 del 6 giugno 2018

OGGETTO: Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 56

DEL 06 GIUGNO 2018

OGGETTO: Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

LA GIUNTA CAMERALE

Tenuto presente che dal 4 settembre 2017 la tre preesistenti Camere di Commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa hanno cessato la loro attività accorpandosi e dando vita alla nuova Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

Tenuto presente il Decreto Ministeriale 25 settembre 2015, il quale all'art. 3 precisa che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere di Commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, fino a quando non sono adottati i nuovi regolamenti della nuova Camera;

Ritenuto necessario dotarsi di un unico regolamento sulla determinazione delle sanzioni amministrative in ordine alle violazioni relative al diritto annuale, al posto dei preesistenti tre regolamenti delle ex Camere di Commercio;

Visto l'art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580, come successivamente modificato, e, per ultimo, con il comma 1, lettera r), dell'art. 1 del D.Lsg. 25.11.2016, n. 219;

Visto l'art. 44 della Legge 12.12.2002, n. 273, il quale ha stabilito che per le sanzioni da applicare nei casi di omesso o tardivo versamento del diritto annuale si tiene conto delle disposizioni in materia contenute nel Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472;

Visto il comma 2 dell'art. 5 quater della Legge 21.2.2003, n. 27, con il quale si stabilisce che con decreto interministeriale vengono disciplinate le modalità di applicazione del citato articolo 44 della Legge 273/2003, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo n. 472/1997;

Tenuto presente il Decreto 27 gennaio 2005, n. 54, emanato dal Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale, ai sensi dell'art. 5 quater, comma 2 della legge 21.2.2003, n. 27;

Vista la circolare esplicativa del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/c del 20.6.2005 e le successive note emanate sia dal Ministero che dall'Unioncamere Nazionale relativamente all'approfondimento di alcuni aspetti legati all'applicazione operativa delle disposizioni contenute nelle citate norme;

Visto lo schema di regolamento tipo che a suo tempo Unioncamere, alla luce delle sopra citate normative, mise a disposizione delle Camere di Commercio, le quali ne receperono il contenuto con singoli provvedimenti amministrativi;

Viste le successive disposizioni inerenti la disciplina delle sanzioni, per le quali si deve provvedere al loro recepimento;

Visto il comma 10 dell'art. 3 del D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito nella Legge 26.4.2012, n. 44, il quale stabilisce che "A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta";

Visto ancora il comma 11 dello stesso articolo di legge che recita "La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo";

Vista la nota prot. n. 232590 del 12.11.2012, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico precisa che la normativa sopra citata si applica anche ai crediti da diritto annuale delle Camere di Commercio;

Vista la nota prot. n. 118648 del 12.7.2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di uniformare i comportamenti delle Camere di Commercio in ordine al numero degli anni pregressi da verificare per valutare il comportamento del contribuente, ai fini dell'applicazione del comma 11 sopra citato, suggerisce che può considerarsi utile il periodo del quinquennio che precede l'annualità per cui si procede;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2.8.2013, avente ad oggetto: "Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative", con la quale vengono fornite nuove indicazioni agli uffici finanziari in ordine all'applicazione delle sanzioni in presenza di versamenti di imposte e tasse incompleti o tardivi effettuati dai contribuenti;

Preso atto che la citata circolare dell'Agenzia delle Entrate individua un nuovo comportamento nei casi di tardivi versamenti, versamenti senza maggiorazione o parzialmente omessi, indicando di procedere nell'irrogazione della sanzione, considerando soltanto la differenza non versata, senza tenere conto dell'importo dovuto;

Vista la circolare n. 172574 del 22.10.2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo avere preso atto che i contenuti della citata circolare n. 27/2013 dell'Agenzia delle Entrate differiscono da quanto a suo tempo indicato dallo stesso Ministero con la circolare esplicativa del Decreto 27.1.2005, n. 54, la n. 3587/c del 20.6.2005, esprime l'opinione che i nuovi criteri vanno estesi anche al diritto annuale;

Visto, in particolare, che nel caso di versamento del diritto annuale per un importo inferiore al dovuto entro i trenta giorni successivi alla scadenza ordinaria, nel cosiddetto termine lungo, la sanzione va commisurata alla sola parte del diritto non versato, senza prendere in considerazione il diritto dovuto;

Visto l'art. 17 bis del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546, introdotto dall'art. 39, comma 9, del D. L. 6.7.2011, n. 98, convertito nella Legge 15.7.2011, n. 111, come successivamente

modificato e infine sostituito integralmente dal comma 1, lettera l) dell'art. 9 del Decreto Legislativo 24.9.2015, n. 156, concernente l'istituto del reclamo e della mediazione;

Preso atto in particolare che il predetto art. 17 bis del citato decreto legislativo, al comma 1 prevede che per le controversie di valore inferiore a ventimila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, al comma 2 che il ricorso non è procedibile fino al termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa da parte dell'ente impositore la procedura di reclamo e di mediazione, e al comma 3 che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dal termine di novanta giorni di cui al comma 2;

Preso atto della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 232228 del 13.7.2016, con la quale il Ministero, premettendo che l'istituto del reclamo/mediazione di cui al citato decreto legislativo n. 546/1992 rappresenta uno strumento obbligatorio deflattivo del contenzioso, il quale consente un esame della fondatezza dei motivi del ricorso, fino alla possibilità di evitare che la controversia prosegua dinanzi al giudice, chiarisce che esso si applica anche alle controversie relative al diritto annuale;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359;

Vista la proposta di regolamento elaborata dall'Ufficio, nella quale è contenuto il regolamento originario, come indicato da Unioncamere e recepito dalle singole Camere di Commercio, integrato con le nuove disposizioni intervenute nel corso degli anni;

Dopo approfondito dibattito, nel corso del quale in considerazione del perdurare della crisi economica, nei casi di sovraindebitamento riconosciuti dal Tribunale, si manifesta quale indirizzo la riduzione dell'imposizione, nei limiti indicati dal Tribunale;

All'unanimità,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio che si **allega** al presente provvedimento, manifestando quale indirizzo nei casi di sovraindebitamento riconosciuti dal Tribunale, la riduzione dell'imposizione, nei limiti indicati dal Tribunale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen